

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Ufficio Aula e Resocontazione

LEGGE REGIONALE

Modifiche e integrazioni alla L.R. 19.12.1983, n. 24

Consiglio Regionale della Puglia

Ufficio Aula e Resocontazione

LEGGE REGIONALE

"Modifiche e integrazioni alla L.R. 19.12.1983, n. 24".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1 (Modifiche all'art. 34)

Il titolo e il secondo comma dell'art. 34 della L.R. 19.12.1983, n. 24, sono così sostituiti:

- titolo: (Autorizzazione alla escavazione di pozzi per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee)
- secondo comma: "Le domande di autorizzazione alla ricerca sono presentate all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio e devono essere corredate da una relazione tecnico-economica firmata da professionisti all'uopo autorizzati per legge".

Art. 2 (Sostituzione dell'art. 35)

L'art. 35 della L.R. 19.12.1983, n. 24, è così sostituito:

"(Autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee)

L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale.

Colui che abbia individuato acqua sotterranea nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo, è preferito nel concorso di istanze presentate da soggetti pubblici o privati tendenti a ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente, per la durata di un anno dal termine della concessione di quella alla ricerca.

Consiglio Regionale della Puglia

Ufficio Aula e Resocontazione

- Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
- a) relazione tecnico-economica;
 - b) planimetria riportante l'ubicazione dei punti d'acqua da utilizzare e le opere da realizzare;
 - c) stratigrafia del pozzo;
 - d) prove di portata;
 - e) analisi chimica e batteriologica delle acque;
 - f) dichiarazione di impegno alla installazione di apparecchiature sigillate di misura di portata e, se richiesta nella concessione, di controllo della salinità.

La documentazione a firma di un professionista all'uopo autorizzato per legge è presentata, unitamente alla domanda, agli uffici del Genio Civile competente per territorio, che provvederanno all'istruttoria in applicazione del R.D. 11.12.1933, n. 1775.

La documentazione relativa alla stratigrafia del pozzo e alle prove di portata può essere rilasciata anche dalla ditta che ha provveduto allo scavo del pozzo.

Il richiedente può fare riferimento a documenti già presentati con la domanda di autorizzazione alla ricerca dell'acqua per la quale chiede l'estrazione e l'utilizzazione.

L'autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee deve specificare la portata massima emungibile, i volumi e i relativi periodi di utilizzazione e viene rilasciata con provvedimento del coordinatore dell'ufficio del Genio Civile competente, sentito il Comitato tecnico di cui al successivo art. 46.

Il parere del Comitato tecnico è da considerare positivo se non viene rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata nel caso di insorgenza di fenomeni di contaminazione".

Art. 3

(Acque sotterranee da utilizzare per usi domestici e agricoli)

E' esonerato dal richiedere l'autorizzazione alla ricerca prevista dall'art. 34 della L.R. 19.12.1983, n. 24, e quella per l'estrazione e l'utilizzazione prevista dall'art. 35 della stessa legge, così come modificati con i precedenti articoli, il proprietario di un fondo che deve impiegare le acque sotterranee per usi domestici nell'ambito della propria azienda, purchè osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Ufficio Aula e Resocontazione

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini e orti inservienti direttamente al conduttore dell'azienda e alla sua famiglia, l'abbeveraggio del bestiame, le esigenze della difesa fitosanitaria e il funzionamento delle attrezzature aziendali.

Il proprietario del fondo, prima di procedere alle operazioni di scavo del pozzo le cui acque debbono essere impiegate per usi domestici, è tenuto ad avvertire l'ufficio del Genio Civile competente per territorio, indicando i dati catastali della particella interessata alla costruzione del pozzo.

Sono esonerati dalla presentazione dei risultati delle analisi batteriologiche e della dichiarazione di impegno alla installazione di apparecchiature sigillate di misura delle portate le imprese familiari coltivatrici che utilizzino l'acqua per usi agricoli e i soggetti indicati nel precedente primo comma.

Art. 4
(Modifica dell'art. 46)

Il quarto comma dell'art. 46 della L.R. 19.12.1983, n. 24, è così sostituito:

"I membri di cui alla precedente lettera d) devono essere scelti, in base all'art. 107, primo e secondo comma, del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, tra professori universitari, ricercatori di università e di istituti sperimentali e tra soggetti che per l'attività svolta dimostrino di possedere indiscussa competenza in materia di idrologia, idraulica, chimica delle acque e del trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, tecnica dell'irrigazione".

Art. 5
(Modifiche e integrazioni all'art. 47)

All'art. 47 della L.R. 19.12.1983, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- Il primo comma è così sostituito:

"I pozzi scavati senza la prescritta autorizzazione, salvo quelli le cui acque sono impiegate per usi domestici, devono essere chiusi a cura e spese del proprietario entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Consiglio Regionale della Puglia

4

Ufficio Aula e Resocontazione

- Dopo il primo, è aggiunto il seguente comma:
"Dovranno essere chiusi a cura e spese del proprietario del fondo, entro novanta giorni dalla data della notifica da parte dell'ufficio del Genio Civile competente per territorio, i pozzi che dopo l'entrata in vigore della presente legge dovessero essere scavati senza la prescritta autorizzazione".
- Il secondo comma è così sostituito:
"Al proprietario o al titolare di altro diritto reale sull'immobile nel quale insiste il pozzo inadempiente all'obbligo di cui ai precedenti commi, si applicano le sanzioni previste dal R.D. 11.12.1933, n. 1775, e dalla legge 24.11.1981, n. 689".
- E' soppresso il terzo comma.
- Il quinto comma è così sostituito:
"All'utente del pozzo che emunga dalle falde sotterranee una portata o un volume di acqua maggiore di quella autorizzata si applicano le sanzioni previste dalla legge 24.11.1981, N. 689".

Art. 6 (Norma transitoria)

Le disposizioni di cui all'art. 47 della L.R. 19.12.1983, n. 24, così come modificate con il precedente art. 5, non si applicano ai pozzi la cui acqua è utilizzata nello stesso fondo sul quale essi insistono nel caso il proprietario o il titolare di altri diritti reali sull'immobile chieda l'autorizzazione prevista dall'art. 34 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.

Per i soggetti indicati nel precedente comma può essere chiesta contemporaneamente, comunque entro novanta giorni, l'autorizzazione prevista dall'art. 35 della L.R. 19.12.1983, n. 24, così come modificato con l'art. 2 della presente legge.

Le domande di sanatoria inoltrate dopo l'entrata in vigore della L.R. 19.12.1983, n. 24, sono considerate rivolte a ottenere le autorizzazioni previste dai precedenti commi.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

5

Ufficio Aula e Resocontazione

Art. 7
(Integrazioni all'art. 53)

L'art. 53 della L.R. 19.12.1983, n. 24, è integrato dal seguente ultimo comma:

"Al concorso di cui ai commi settimo e seguenti può partecipare il personale di cui all'ottavo comma in possesso della laurea in chimica".

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.tò (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

8

Ufficio Aula e Resocontazione

E' estratto del verbale della seduta del 27 febbraio 1985 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)



p.c.c. (dott. Renato Guaccero)

11 FEB 1985